


Polo liceale "*Pantini-Pudente*"


Vasto (Chieti)

Dirigente scolastica: Anna Orsatti

Infanzia e genitorialità dietro le sbarre

ricerca-studio





La presente ricerca scolastica è frutto del lavoro degli studenti.
I testi e i disegni sono stati realizzati, selezionati e/o rielaborati dai ragazzi.

Indice

PARTE PRIMA I Ambito psico-pedagogico	6
Lo sviluppo affettivo ed emotivo nel corso della prima infanzia	7
-La funzione della figura materna	7
- I legami di attaccamento	8
-Attaccamento e perdita	11
-L'infanzia in carcere	14
Effetti dell'ambiente carcerario sullo sviluppo dei bambini	18
Madri dentro, figli fuori	23
PARTE SECONDA II Ambito sociologico	25
Devianza e controllo sociale	27
La funzione sociale del carcere	29
La struttura delle organizzazioni e il potere	31
Gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute	32
Terzo settore e volontariato sociale	36
Maternità, paternità e detenzione	39
PARTE TERZA III Ambito giuridico-politico	43
La Costituzione	44
L'evoluzione storica delle leggi sulla detenzione genitoriale nell' Ordinamento italiano	48
Un quadro d'insieme sulle esperienze di altri Paesi	54
Conclusione	57
Osservazioni e proposte per il nostro Parlamento	60

Introduzione

La scoperta di questa delicata tematica relativa all'infanzia e alla genitorialità in carcere si è generata per serendipity, come a volte accade ai ricercatori di professione (non è il nostro caso). Eravamo al quarto anno del Liceo di Scienze Umane, intenti ad approfondire il Diritto di famiglia attraverso lo studio della Costituzione quando ci siamo imbattuti in una particolare tipologia di famiglia, quella con un genitore in carcere e in particolare con madre detenuta insieme al proprio figlio.

Avendo già affrontato molti temi riguardanti lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del bambino, caratterizzanti questo indirizzo, al quinto anno di corso abbiamo ripreso l'argomento e ci siamo ritrovati all'interno di una problematica trasversale a più ambiti, a connotazione non soltanto psicologica, ma anche sociologica, giuridica e politica ad alta complessità.

Nello stesso periodo, usciva nelle librerie il nuovo romanzo di L. Marone, ambientato in un ICAM di Lauro, ad Avellino e nei cinema il film di R. Milani "Grazie ragazzi!" Entrambe le produzioni "raccontano" e stimolano alla riflessione e al dibattito sul concetto di libertà e prigionia, infanzia e genitorialità, forza e fragilità umana, conflittualità interna al diritto fra infanzia e genitorialità.

Nel corso dei mesi, alla visione del film e alla lettura del romanzo gli alunni hanno affiancato studio a casa e a scuola, per gruppi e intergruppi di sezione, su più fronti della tematica, guidati dai docenti di Scienze Umane e di Diritto ed Economia e avvalendosi della preziosa collaborazione di un funzionario giuridico-pedagogico della Casa Lavoro di Vasto (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) a cui va il nostro vivo ringraziamento sia per la disponibilità accordataci sia per averci stimolato a leggere e a riflettere anche sulla genitorialità paterna in carcere, aspetto che inizialmente non avevamo preso in considerazione.

Il presente dossier completa la prima fase della ricerca, quella documentale, nella quale i ragazzi hanno cercato, selezionato e accorpato le informazioni, gli studi, le opinioni di scienziati, professionisti e volontari mediante la consultazione di saggi, manuali, siti specifici, ecc.

Il progetto di ricerca, selezionato e vincitore del Concorso "Giornata di Formazione a Montecitorio, per la Regione Abruzzo, aveva tra le finalità quella di contribuire alla formazione di un pensiero critico, responsabile e maturo e di una certa competenza anche in campo giuridico e costituzionale in questi giovani studenti che a breve si troveranno a fare delle importanti scelte di vita, di studio o di lavoro. Ci auguriamo, dunque, che l'esperienza a Montecitorio rappresenti per loro una ulteriore occasione di formazione e di sprone ad una cittadinanza attiva e consapevole.

I docenti:

Emma Petrocelli e Vincenzo Suriani

Parte Prima
AMBITO PSICOPEDAGOGICO

Lo sviluppo affettivo ed emotivo nel corso della prima infanzia

La funzione della figura materna

La relazione madre-figlio è essenziale dal punto di vista evolutivo perché salvaguarda la sopravvivenza del "cucciolo" e la conservazione della specie per tutta la categoria dei mammiferi. Essa è necessaria all'individuo umano e avrà conseguenze nel suo futuro per quanto riguarda soprattutto la relazione con gli altri e il rapporto con l'esterno e con la società.




I primi anni di vita rivestono un ruolo particolarmente importante nella vita del bambino.

Nella sua prima tappa evolutiva il piccolo inizia a formarsi un'idea di tutto ciò che lo circonda e ad instaurare relazioni con le figure significative che utilizzerà come modello di partenza per i rapporti interpersonali futuri. L'adulto risponde ai bisogni fisiologici e psicologici del piccolo, cercando di soddisfarli adeguatamente. La funzione materna assolve ai bisogni di dipendenza e sicurezza del neonato

limitando l'angoscia derivante dalla paura dell'abbandono e della solitudine; la funzione paterna, invece, è più normativa, fondamentale per l'apprendimento delle norme di comportamento; pertanto, essa riveste un ruolo emancipativo, favorendo l'allontanamento del bambino e il superamento del rapporto simbiotico con la madre.

I legami di attaccamento



Le principali teorie psicologiche dello sviluppo affettivo ed emotivo sono concordi nell'attribuire un ruolo fondamentale alla relazione che il bambino stabilisce con le persone che si occupano di lui. Lo

psicologo statunitense **Harry Harlow**, tramite esperimenti condotti su delle giovanissime scimmie, dimostrò che l'attaccamento infantile tra madre e figlio è dovuto a sensazioni tattili e alla vicinanza fisica e che l'isolamento totale dalla figura materna comporta una perturbazione permanente nel futuro comportamento sociale.



Contemporaneamente, lo psicoanalista e psichiatra inglese **John Bowlby** elaborò la teoria dell'attaccamento materno. Con il termine *attaccamento* si fa riferimento a quel particolare legame che si instaura istintivamente già dai primi mesi di vita tra il bambino e la

persona che fisicamente ed emotivamente si prende cura di lui.

Questo, nella quasi totalità dei casi, è un ruolo che viene ricoperto dalla madre del piccolo. Dalla qualità di questi legami deriverà la propria autostima e capacità di instaurare relazioni appaganti nella vita adulta.



Partendo dalla concezione di **“figura materna”**, *presente e costante nel fornire risposte ai bisogni biologici e di*

protezione, lo psicoanalista pose l'accento sul comportamento attivo del bambino nella creazione di un legame di lunga durata, emotivamente significativo per entrambe le parti della diade.

Questa sua visione si contrapponeva a quella *comportamentista* di dipendenza, sostenendo che il bambino mette in atto una serie di comportamenti che vanno ad influenzare le risposte della madre formando così un sistema di relazioni reciproche e attive, basate sullo scambio di segnali e stimoli che danno vita ad una vera e propria interazione sociale.

Stati di angoscia e depressione in cui un soggetto si può imbattere durante l'età adulta possono essere ricondotti a periodi dell'infanzia in cui il soggetto ha fatto esperienze di disperazione, angoscia e distacco.

John Bowlby dimostrò, infatti, che l'esperienza di un bambino privato della figura materna induceva gravi danni sulla sua crescita fisica, cognitiva ed emotiva rimanendone segnato anche nell'età adulta perché questo trauma aveva forti effetti su un adeguato sviluppo; egli sottolineò, inoltre, *l'indispensabilità dell'affetto continuativo* per uno sviluppo adeguato della persona.

La teoria dell'attaccamento trae origine dal lavoro congiunto di John Bowlby e **Mary Ainsworth**; da un lato Bowlby ha formulato gli elementi di base della teoria psicoanalitica, dall'altro Mary Ainsworth ha tentato di tradurre i principi in dati empirici. Nello specifico, ella ha studiato il tipo di interazione che intercorre tra la madre, un adulto estraneo e il bambino, in un contesto non familiare "*strange situation*".



In base alle migliaia di rilevazioni fatte, è stato possibile classificare le principali

tipologie di attaccamento:

attaccamento sicuro, quando il bambino si mostra tranquillo, indifferente è per lui la separazione dalla madre e il successivo contatto.

Insicuro evitante, quando il bambino sembra non attento alla separazione dalla mamma, come se nulla fosse accaduto, ma in realtà, ad un esame più accurato, si rilevano diverse reazioni fisiologiche, indici di instabilità, eccessiva prudenza, paura dell'abbandono.

Attaccamento insicuro ambivalente, quando l'esplorazione del mondo da parte del bambino è esitante, il bambino sperimenta l'angoscia da separazione, l'ansia da abbandono, la sfiducia nelle proprie capacità. Egli si agita molto sia quando la mamma va via, sia quando ritorna, sembra inconsolabile.

Gli adulti che hanno vissuto una delle varie tipologie di "attaccamento insicuro" hanno una visione di sé negativa e una visione dell'altro positiva; generalmente, infatti, vanno alla ricerca di persone con tratti caratteriali che apportano in loro sofferenza.

Al contrario, le persone che hanno vissuto un "attaccamento sicuro" hanno anche una visione di sé e degli altri, positiva; sono cioè sicure ed è per questo che sapranno facilmente individuare a chi legarsi sentimentalmente.

Attaccamento e perdita

Assistere all'arresto del proprio genitore è un forte trauma, è una rottura della normale routine e quotidianità. Ancora più forte se si è piccoli, perché sprovvisti di risorse per comprendere cosa accade. Tutto viene vissuto con molta angoscia, confusione e preoccupazione.

Lo stress, misto a paura, è molto alto e si associa al fatto che, nella confusione, è complicato per gli adulti attorno, dare spiegazioni e rassicurazione. Allo stesso modo, se l'arresto non avviene davanti

agli occhi del figlio, si apre comunque in lui una forte sensazione di angoscia che si muove tra il senso di abbandono (in cui crede che il genitore se ne sia andato), il senso di inadeguatezza, di colpa e una certa responsabilità dell'accaduto, fino alla disperazione per la convinzione che sia morto e non tornerà più a casa.

“Matteo non mi vuole neppure salutare, è offeso,

si sente ingannato. Quando mi hanno portato via, a lui che

piangeva disperato in braccio alla nonna, gli ho detto che

tornavo presto (...). Quando mi hanno arrestata, in

carcerma, l'ho allattato per l'ultima volta,


lui si era addormentato e quando si è svegliato

io non c'ero più.”

(da: *Le madri non dormono mai* – Lorenzo Marone Einaudi, 2022)

Un bambino o un ragazzo perde un punto di riferimento importante, una figura affettiva su cui ha sempre creduto di poter contare. L'impossibilità di vedere con costanza il genitore in carcere non permette di mantenere e ripristinare quel legame che è stato bruscamente interrotto, occorre perciò offrire la possibilità al figlio di capire le ragioni che hanno condotto al reato e ricevere rassicurazione anche solo nel vedere che il proprio padre o la propria madre è in vita.

Inoltre, va detto che i rapporti cambiano anche tra gli altri membri della famiglia; il genitore che è rimasto a casa può vivere forte sgomento e confusione, oltre a sofferenza, e faticare nel trasmettere ai figli sicurezza, accoglienza, conforto e quegli strumenti indispensabili per far ripartire la propria quotidianità.



L'infanzia in carcere



Nell' Articolo 3

della
Convenzione Internazionale
dei
Diritti dell'Infanzia

si legge:

... “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle attività amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.” ...

Il bambino ha il diritto di vivere la propria infanzia in un ambiente in cui riesca ad esprimere appieno i suoi bisogni, desideri, comportamenti e di essere messo nelle condizioni migliori per esplorare il mondo nel modo più sereno e gioioso possibile.

L'ambiente carcerario, anche se considerato accogliente, come nel caso degli ICAM, sicuramente non rappresenta il luogo più adeguato e consono in cui far crescere un bambino.

“Non che in carcere non avessero avuto la possibilità d'esser felici, i due bimbi prendevano istintivamente quanto la vita dava loro e lo tramutavano col gioco in qualcosa di buono.”

(da: *Le madri non dormono mai* - L. Marone Einaudi, 2022)



“L'Icam non è un carcere normale, ma forse lo sai già. Mi piace pensare sia una grande famiglia, noi siamo qui per aiutarvi, per prenderci cura dei vostri figli, per rendere la vostra permanenza, e soprattutto la loro, il meno traumatica possibile [...]”.

(da: *Le madri non dormono mai* - L. Marone Einaudi, 2022)

Effetti dell'ambiente carcerario sullo sviluppo dei bambini

Non si conoscono approfonditamente le conseguenze sullo sviluppo dei bambini che hanno passato la prima parte della loro vita in carcere, così come non si conoscono quelle dei bambini e degli adolescenti che sono stati separati dal proprio genitore detenuto; sono stati però fatti degli studi che hanno portato a ritenere che la profonda sofferenza che accompagna i bambini che vivono questo tipo di esperienza presenta dei rischi da non sottovalutare.

Lo psicoanalista **René Spitz** diceva che “*bambini senza amore diventano adulti pieni di odio*” sostenendo che per i bambini che hanno subito l'esperienza del carcere e la successiva separazione dalla madre nei primissimi anni di vita esiste un rischio di devianza superiore alla norma.

La **detenzione** comporta *deprivazione affettiva, relazionale e sensoriale; essa delimita gli spazi, scandisce il tempo in modo rigido e innaturale; il bambino subisce la rarefazione dei contatti, l'isolamento e al tempo stesso la socializzazione (forzata) con le altre detenute (non sempre la madre dispone di una cella singola)*. Il bambino è privato del rapporto con i coetanei e con le altre figure parentali, soprattutto con la figura paterna; la madre risulta essere l'unico punto di riferimento.

L'ambiente carcerario è per i bambini monotono, specie per coloro che non possono frequentare l'asilo nido, è carente nelle stimolazioni; l'assenza di modelli familiari di riferimento e soprattutto della figura paterna, appaiono come motivo principale delle problematiche affettivo-relazionali che ne conseguono.

Il carcere in cui sono costretti a vivere è un ambiente che non è stato creato per loro ed è fonte di continuo disagio fisico e morale. I piccoli hanno bisogno di crescere e svilupparsi in un luogo rassicurante e tranquillo, ma purtroppo nemmeno gli sforzi delle madri, che cercano di dar loro un'esistenza il meno penosa possibile, risolvono il problema.

Restando continuamente rinchiuso, il bambino rinforza i rapporti simbiotici con la madre, si riducono le sollecitazioni e gli stimoli che nel tempo divengono più poveri e scarsi di contenuti, di novità e di imprevedibilità.

Anche il parere degli operatori che lavorano negli istituti penitenziari, è favorevole alla frequentazione di asili esterni al carcere; gli operatori intervistati dal dott. Biondi, nella sua ricerca sullo sviluppo del bambino in carcere, hanno manifestato preferenza per l'asilo nido esterno per una non idoneità delle strutture interne, per favorire la socializzazione e perché spesso è ciò che richiede per il proprio figlio la madre.

In effetti, la frequenza di un asilo nido esterno sembrerebbe molto utile per lo sviluppo psicofisico dei bambini in carcere con la madre, consentendo al bambino di avere per parte della giornata un rapporto con il gruppo di pari e, soprattutto, offrendo al bambino la possibilità di restare fuori dall'ambiente carcerario.

Come è facilmente intuibile, gli **effetti patologici immediati** che l'ambiente del carcere provoca sui bambini sono diversi; questi, infatti, sono soggetti a una *irrequietezza* che può essere anche molto pronunciata, a *crisi di pianto frequenti e immotivate*, hanno

molto spesso *problemi ad addormentarsi e a dormire in quanto subiscono risvegli bruschi durante il sonno*, sono frequenti anche *inappetenza e significative variazioni di peso*, sia in eccesso che in difetto.

Il rapporto dell'Assemblea permanente del Consiglio d'Europa del giugno 2000 fa notare che un lungo studio sulle condizioni dei bambini in carcere ha rilevato un *graduale peggioramento del loro sviluppo motorio e cognitivo*.

È stato dimostrato che ciò accade **perché l'ambiente del carcere limita l'esercizio e l'esplorazione**: una volta che i bambini imparano a gattonare e poi a camminare, hanno poche altre possibilità di esplorare, trascorrendo, al contrario, molto tempo sui seggioloni. Le detenute di San Vittore raccontano che una di loro si è convinta a mandare a passeggio il proprio figlio con una operatrice volontaria dopo essersi resa conto che a due anni e mezzo il bambino non era ancora capace di camminare sull'erba.

Una madre detenuta con il proprio figlio rischia di sviluppare un comportamento contraddittorio verso il proprio bambino; cioè se da un lato ha *un'attenzione morbosa nei confronti del figlio*, dall'altro è possibile che ella metta in atto degli *atteggiamenti troppo permissivi* che, derivando dal proprio senso di colpa, possono causare nel bambino smarrimento e destabilizzazione.

La decisione di tenere il bambino con sé in carcere può contribuire, dunque, alla creazione di un legame anomalo all'interno della diade mamma-bambino. Si assiste frequentemente ad un prolungamento della relazione simbiotica all'interno della quale il bambino rischia di essere iperaccudito.

La reclusione rafforza quindi la possibilità che si instauri un legame di attaccamento troppo forte, quasi morboso.

All'interno del carcere, i processi di attaccamento e separazione coinvolgono anche gli stessi operatori che, per prossimità alla diade, tendono a negare l'ansia della separazione legata al compimento del terzo anno d'età e a rivelarsi molto protettivi.

Il cibo, il pediatra, attività esterne quali passeggiate, accompagnamenti al nido, vaccinazioni, sono tutti aspetti dalle quali la madre resta inevitabilmente esclusa nel rapporto con il proprio bambino.

La reclusione determina una limitazione in senso stretto alla possibilità di esprimere la propria maternità e il proprio ruolo genitoriale.

“Io mi ricordo del figlio di Senad, i primi tempi era tutto bello per il bambino, poi, nell'ultimo periodo, ho visto che era molto ma molto cambiato perché era più grande e cominciava a capire tutto e diceva “a-gente... aria, a-gente apri porta”. Un bambino se ha 7 - 8 mesi non capisce, ma quando è vicino ai due anni capisce proprio tutto”.

(da: *Le madri non dormono mai* - L. Marone Einaudi, 2022)

Madri dentro, figli fuori



... Poi arriva la separazione, brusca, inspiegabile, vissuta molto spesso, da parte del bambino (incapace di elaborare il cambiamento vissuto), come *abbandono, rifiuto* della madre che di colpo non è più con lui; tutto ciò compromette uno sviluppo equilibrato e sereno del minore.

Mentre le donne con i figli in carcere soffrono per la costrizione e i traumi che i propri bambini subiscono senza aver commesso alcun

reato, le madri con i figli fuori si tormentano per la terribile sensazione di averli abbandonati.

Le donne detenute ne risentono in misura maggiore rispetto agli uomini per la lontananza, soprattutto le straniere che spesso hanno lasciato i figli nel proprio paese di origine e che non hanno, quindi, quasi più nessun contatto con loro, se non al telefono. Questa sofferenza nelle madri trova una risposta nel fatto che, nella società, sono solitamente loro a portare il maggior peso di responsabilità affettiva.

Parte Seconda
AMBITO SOCIOLOGICO

Devianza e controllo sociale

Quando si parla di **devianza** si indica, generalmente, *ogni comportamento non conforme ai canoni di normalità e liceità di una certa società in un determinato momento storico*; infatti, il termine devianza deriva dal latino tardo **“deviare”** che significa *uscire dalla via diretta, allontanarsi, sviare*.

Il comportamento deviante si genera a seguito della violazione di norme sociali, ossia la pluralità di regole di condotta che caratterizzano la legislazione di uno Stato e può assumere forme e gradi differenti. Ad esempio, un atto criminale non può essere equagliato ad un comportamento stravagante o anticonformista poiché, seppur essendo difforme al comune sentire sociale, non rappresenta un problema e un grave pericolo per la stabilità e l'ordine pubblico.

In generale, i numerosi interrogativi sulla devianza e la sua origine, hanno stimolato l'interesse di molti studiosi. Un primo importante contributo è stato fornito dal biologo **Cesare Lombroso**, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, il quale ha attribuito alla devianza un'origine biologica; sono seguiti, nel corso del Novecento, altri studi che, mediante un approccio sociologico, hanno posto in correlazione l'insorgenza di condotte devianti con variabili di natura sociale.



Uno di questi filoni si rifà alla *Scuola di Chicago* che indaga, non sui fattori individuali, bensì sulla natura sociale della devianza.

Strettamente legato al concetto di devianza è il concetto di **“controllo sociale”**: *un complesso di meccanismi e strumenti che la società mette in atto per indurre le persone a rispettare le regole costituite e per scoraggiare ogni forma di trasgressione.*

Il controllo sociale ha un'intensità variabile ed è affidato, oltre che alla società stessa attraverso forme esterne ed interne, a precise



istituzioni come ad esempio le istituzioni carcerarie che **E. Goffman** definisce *“istituzioni totali”* cioè che si fanno integralmente carico della vita degli individui in quanto acquisiscono il pieno controllo sulle varie dimensioni esistenziali, riducendo la loro vita in un unico luogo, sotto un'unica autorità e con medesime monotone attività quotidiane che, limitando la libertà, provocano lo **sviluppo di un'identità**

impovertita e degradata da cui l'internato cerca di difendersi escogitando tecniche di sopravvivenza e cercando disperatamente di ritagliarsi piccoli spazi personali.

La funzione sociale del carcere

La funzione sociale del carcere rimanda a una questione più generale, ovvero **lo scopo e il significato della pena**. Schematicamente possiamo individuare due tipi principali di teorie: retributive e utilitaristiche.

Le teorie retributive sono quelle concezioni che vedono nella pena la giusta retribuzione del danno causato dal reo e nei confronti del colpevole essa costituisce il necessario ripristino del diritto violato.

Le teorie utilitaristiche considerano invece la pena giustificabile dal punto di vista della sua finalità sociale.

È di tipo utilitaristico, ad esempio, la prospettiva da cui muove **Cesare Beccaria** (1738-1794) ne *“Dei delitti e delle pene”*. Per contestare la legittimità della pena di morte, lo studioso sostiene che solo l'infallibilità e non la crudeltà della pena può adeguatamente realizzare tale scopo.

Se accettiamo l'idea della **finalità rieducativa della pena** il carcere perde il suo significato meramente punitivo per diventare uno strumento in grado di promuovere il reinserimento.

A questa concezione si ispirano molti dei moderni ordinamenti penitenziari sostenuta anche dalla Costituzione italiana “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” **(art.27)**.

Oggi, i moderni trattamenti carcerari sottolineano la necessità del coinvolgimento attivo e responsabile del detenuto nel programma di rieducazione. Gli stessi benefici premiali come la semilibertà, la libertà vigilata, i permessi premio, ecc. sono subordinati alla condotta del detenuto e alla sua disponibilità ad accettare il percorso rieducativo.

I limiti dell'interpretazione riabilitativa dell'istituzione carceraria, da un punto di vista empirico, fanno emergere la presenza di condotte recidivanti tra i detenuti e in genere le difficoltà di reinserimento sociale delle persone uscite dal carcere.

La struttura delle organizzazioni e il potere

Il carcere è un dispositivo di “natura spaziale” che priva gli individui del loro autocontrollo. La forza coercitiva dei luoghi fisici rende più efficace la sorveglianza e più docili le persone.

La “dinamica” di potere, anche attraverso lo spazio, comporta un'azione negativa incessante sulla personalità dei reclusi. Così, la dignità viene minata ogni giorno inesorabilmente e, in questo processo deleterio, lo spazio e le condizioni dell'abitare coatto divengono elementi di un modo di agire l'esecuzione penale.

Come affermato da **Georges Bataille**, l'architettura dà forma alle reti di relazioni umane che costruiscono le comunità, stabiliscono sistemi che uniscono le persone, dotata di significato da più e per più di un individuo. Nel sistema penitenziario, l'architettura non assolve al suo ruolo.

(da: <https://inchieste.ilgiornaledellarchitettura.com/la-didattica-del-progetto-nel-e-per-il-carcere/>)

Gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute

A partire dal 1975 e fino al 2011, si sono susseguite molte Norme sulla possibilità di tenere con sé i figli per le donne carcerate. Oggi, vige la *legge n.62 del 2011* che innalza il limite di età dei bambini da 3 a 6 anni, la custodia in istituti ICAM e in Case-famiglia protette.

L'acronimo ICAM sta per: Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute. La loro istituzione rappresenta la prima realtà esistente in Italia che accoglie le mamme con i propri figli in una struttura al di fuori del carcere e con la presenza di un'équipe educativa al suo interno.

Tali strutture consentono ai bambini di trascorrere i primi anni con la mamma, in una situazione affettiva, logistica ed organizzativa a misura di bambino.

L'ambiente è più familiare rispetto al carcere, il personale di sorveglianza lavora senza uniforme e ci sono educatori specializzati che sostengono le madri nella cura dei propri figli.

Altra caratteristica che li rende a custodia attenuata è la possibilità, per i bambini, di trascorrere del tempo fuori dall'Istituto, in compagnia di familiari o di volontari.

Oggi, in Italia, gli ICAM sono 5 (Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Avellino Lauro, Roma Rebibbia e Cagliari Senorbì).

Punti di forza e criticità

Gli ICAM nascono con lo scopo di *valorizzare la **diade madre-bambino** ma, allo stesso tempo, di facilitare la realizzazione di una **relazione più sana possibile tra i due.***

Gli obiettivi del progetto icam sono:

- far crescere il bambino con la mamma in un contesto che risponda meglio del carcere ai suoi bisogni;
- fare in modo che la detenzione non tolga alla detenuta la possibilità di “fare” la mamma e offrire al bambino la possibilità di inserimento ai servizi scolastici;
- supportare l'autonomia e la responsabilizzazione della donna a partire dalla gestione della struttura, alla scolarizzazione e al ruolo genitoriale.

Tra le critiche a tale introduzione vi sono: la scarsa numerosità di tali istituti e il limite temporale.

Al compimento dei sei anni, è imposto dalla legge che il bambino non possa più restare con la madre per cui viene obbligatoriamente allontanato.

La normativa esistente, pur se ritenuta ancora lacunosa e incompleta, preserva il minore da un trauma più forte consentendogli la permanenza in carcere con la madre.

In assenza di supporto o di altri parenti fuori dal carcere, il bambino viene assegnato ad una famiglia affidataria o ad un istituto assistenziale, decretando il traumatico distacco del bambino dalla madre che potrebbe favorire lo sviluppo di problemi relazionali e cognitivi; per tale motivo, per le donne che non presentano profili di pericolosità è prevista anche la possibilità di risiedere in Case Famiglia protette che, al contrario degli ICAM, *sono delle strutture private non penitenziarie, veri e propri appartamenti in cui la madre può stare col suo bambino.*

La legge 62 del 2011 ha istituito anche le **Case-famiglie protette**, ma in assenza di fondi, ad oggi, quelle attive in Italia sono solo due: una a Roma (La casa di Leda) e una a Milano.

Per quanto sia attenuato, l'ICAM è pur sempre un carcere, mentre quello della Casa-famiglia offre al bambino un ambiente in cui crescere più vicino alla normalità (grazie all'impegno, anche economico, delle Associazioni del Terzo Settore).

Il deputato Paolo Siani, nella proposta di Legge che ha presentato (nel 2021), proponeva delle modifiche per superare queste criticità: l'obbligo di finanziare le strutture protette per donne e bambini attraverso un fondo (per il triennio 2021-2023) per realizzare nuovi progetti per la creazione di nuove Case-famiglia protette.

La proposta prevedeva anche l'obbligo, e non più la facoltà, per il Ministro della Giustizia, di stipulare Convenzioni con gli Enti locali (i Comuni) per individuare le strutture idonee ad accogliere le mamme detenute con i loro bambini (per ulteriori informazioni legislative si rimanda alla parte giuridica pg.41).



*Terzo settore e
volontariato sociale*

Quando parliamo di terzo settore, ci riferiamo ad una galassia di organizzazioni, enti e associazioni con strutture e scopi diversi. Il terzo settore si dedica a questioni particolari andando a colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni e persegue il proprio obiettivo senza scopo di lucro, che si tratti di fornire servizi o promuovere una causa sociale.

Al suo interno, possiamo distinguere tre macroaree di attività: ricerca e promozione, sensibilizzazione, advocacy e difesa.

- **ricerca e promozione**: si tratta di impegnare professionisti per svolgere indagini sugli argomenti propri della missione dell'organizzazione e identificare le questioni impellenti in cui investire maggiori risorse;
- **sensibilizzazione**: l'obiettivo è comunicare con l'opinione pubblica e le amministrazioni per modellare le percezioni su una determinata causa, si tratta di un'attività che parte da una grande consapevolezza che nessun obiettivo si raggiunge da soli, bensì è necessario l'appoggio della cittadinanza e degli attori istituzionali;
- **advocacy e difesa**: da un lato l'obiettivo è il cambiamento politico volto a migliorare la società e avvicinarla alla missione dell'organizzazione, dall'altro siamo nella sfera del "qui ed ora" che prevede una serie di attività a difesa e a tutela delle persone in difficoltà.

Alcune buone pratiche

Tra le varie iniziative che meritano di essere segnalate, in Italia ce n'è una che favorisce lo sviluppo del bambino che vive in carcere con la madre detenuta.


Tale piano è posto in essere dall'Associazione Telefono Azzurro, denominata: **“Infanzia in carcere”**. Questo progetto è stato studiato appositamente per tentare di **diminuire il livello di stress** a cui i bambini sono sottoposti all'interno del carcere e **prevede un asilo nido all'interno del penitenziario**, adattato per offrire al bambino positive esperienze relazionali grazie alla presenza di personale volontario che, attraverso il gioco, sollecita l'attenzione in modo positivo e attivo. Inoltre, questa iniziativa tende a facilitare alle madri la creazione e/o il mantenimento di una situazione spazio-temporale personale.

La seconda parte del progetto **prevede la creazione di una ludoteca allestita in modo da rappresentare un positivo accoglimento temporale dell'attesa dei bambini per il colloquio con i genitori**.

Il gioco rappresenta qui uno strumento di comunicazione tra bambini e adulti. Nel 1998 questo progetto è stato attivato **in via sperimentale** con la collaborazione della direzione del carcere di Monza.

Un'altra iniziativa altamente qualificante e realizzata dal volontariato a Roma, presso il carcere femminile di Rebibbia, è stata quella attuata dall'associazione **“A Roma insieme”** i cui associati, una o due volte a settimana, di norma il sabato e la domenica, portano in uscita esterna i figli delle detenute ricoverati presso il nido penitenziario interno.

A Milano operano i volontari di Telefono Azzurro, grazie ai quali i minori costretti alla reclusione possono uscire regolarmente dalle celle dove vivono e conoscere il mondo esterno, nella maggioranza dei casi completamente sconosciuto o dimenticato.



Maternità, paternità, e detenzione

La scelta di tenere accanto o meno il proprio bambino durante il periodo di reclusione è davvero molto complessa. La donna, infatti, si trova a prendere in considerazione due prospettive molto dolorose: da un lato l'allontanamento e la separazione per un periodo di tempo che, seppur limitato, appare interminabile, dall'altro, il senso di colpa nel tenere con sé e “costringere” il proprio bambino ad una condizione di reclusione.

La paura che incombe su tale decisione è profondamente associata al timore che il carcere possa contaminare un'altra vita lasciando tracce indelebili capaci di condizionare negativamente il bambino.

“-Me metto paura che Diego se scorda 'e me...

-Ma che vai dicenno? Mò Diego si scorda di sua madre!

-Ma ti ascolti? Un figlio non può mai dimenticare una madre.

-Me pare comme se me mancasse 'nu braccio.

- Lo sapevi che durante la gravidanza un numero di cellule del feto attraversa la placenta ed entra nella circolazione sanguigna della madre? S'annida nei tessuti e lì resta anche per tutta la vita. Tu, in testa, o forse nei polmoni, chissà, tieni a lui, proprio a lui, un po' delle cellule di Diego. Normale che ti manchi un pezzo.”

(da: *Le madri non dormono mai* - L. Marone Einaudi, 2022)

Il motivo più frequente per cui le donne scelgono di tenere accanto a sé il bambino è rappresentato dall'**impossibilità di affidare esternamente il figlio a terzi**. D'altra parte, però, la condizione di reclusione prevede una serie di fattori contestuali che possono influenzare lo sviluppo del bambino: un ambiente coercitivo stressante, modelli di comportamento stereotipati, scansione innaturale del tempo, limiti relazionali, distanza della famiglia, perquisizioni.

Vi sono poi una serie di fattori sanitari come: un ambiente patogeno, l'alimentazione differenziata, personale non preparato specificamente.

Infine, dei fattori generali: usi religiosi, mancanza di standard di riferimento e disomogeneità nella distribuzione geografica.

L'universo di questi bambini è fatto di celle, di finestre con sbarre, di lunghi corridoi con tante porte chiuse, di pareti grigie, campanelli, allarmi che suonano all'improvviso, di continuo voci di sconosciuti.

La **porta blindata** del carcere, pertanto, è il simbolo più spesso disegnato e descritto dai bambini cresciuti in carcere: *una porta fredda e pesante, che si apre e si chiude solo per il volere altrui con un particolare rumore metallico, a ricordare incessantemente che quello è un luogo dove la libertà è limitata.*

Dunque, appare chiaro che la detenzione delle donne abbia un forte impatto sulla loro vita e su quella dei loro bambini: da un lato la condizione di detenzione stride con la possibilità di uno sviluppo sano del bambino, dall'altro lato, però, i diversi studi sulla separazione precoce del bambino dalla propria figura di attaccamento evidenziano una serie di complicazioni.

In questo senso ci riferiamo al contributo di **J. Bowlby** e di **R. Spitz** che col concetto di "**depressione anaclitica**" si riferisce all'esperienza che fanno i fanciulli nel momento in cui, a pochi mesi dalla nascita, vengono separati dalla madre, sottolineando l'importanza delle cure materne e delle conseguenze della loro mancanza sullo sviluppo cognitivo e fisico del bambino.



Parte Terza
AMBITO GIURIDICO - POLITICO

La Costituzione

Nel linguaggio giuridico, il termine Costituzione ha due significati distinti: in senso lato, indica la **struttura fondamentale di ogni società politica**. In senso più stretto, è **la legge più importante** che, in ogni singolo Stato, definisce i diritti e i doveri dei cittadini, disciplina gli organi fondamentali di governo, decretandone i poteri e il funzionamento, regola i rapporti fra Stato e cittadino, fissa i limiti del potere dello Stato per tutelare la libertà dei singoli.

La Costituzione, così intesa è, dunque, **la legge che prevale su tutte le altre**, il fondamento delle leggi vigenti in un certo momento in uno Stato; pertanto, nessuna altra legge può contenere norme in contrasto con la Costituzione.

Il testo della nostra Costituzione si articola in tre blocchi: **Principi fondamentali** (artt. 1/12): affermano i valori fondamentali di libertà uguaglianza, solidarietà. **Parte I**: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13/54). **Parte II**: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione si conclude con una serie di disposizioni transitorie e finali, molte di queste, ormai, prive di effetto giuridico. (da *Coscienza civica e Costituzione*, Pezzoli-Poma Ed. Principato 2009)

Il quadro costituzionale di riferimento

Facendo riferimento al nostro studio, alcuni principi costituzionali appaiono particolarmente rilevanti: **l'articolo 27** della Costituzione, dopo aver affermato che la responsabilità penale è personale, riconosce che l'imputato non può essere considerato colpevole fino a quando non sia intervenuta una condanna definitiva nell'ultimo grado di giudizio.

Il medesimo articolo stabilisce che le pene inflitte non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, allo scopo di recuperarlo alla società.

Questo articolo si ispira indirettamente ai principi sostenuti da **Cesare Beccaria nell'opera Dei diritti e delle pene (1764)**, In polemica contro l'arbitrio e la crudeltà dei sistemi penali allora vigenti, questi principi costituiscono il fondamento degli attuali sistemi penali, che tendono al recupero del reo e alla sua reintegrazione nella società.

Significativo è anche quanto previsto dall' **articolo 29** della Carta costituzionale, che riconosce i diritti fondamentali della famiglia, vista come società naturale, che garantisce la parità giuridica dei coniugi e che esprime la tutela dell'unità familiare, salvo i casi previsti dalla legge: questo articolo esprime quindi il principio del cosiddetto *favor familiae*, visto come tutela dell'ordine naturale rispetto al quale lo Stato non può interferire se non attraverso specifiche leggi.

L'Articolo 31 comma 2, infine, stabilisce che La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. (da Coscienza civica e Costituzione Ed. Principato)

Questo quadro costituzionale è lo schema da quale si parte ai fini del nostro studio: coniugando il dettato costituzionale con la vigente legislazione, nazionale e internazionale, la Repubblica italiana concede ai carcerati un trattamento che deve avere un fine ultimo rieducativo e che non deve andare contro i valori dell'umanità. Il nostro ordinamento giuridico, di conseguenza, dovrebbe garantire in toto il diritto alla genitorialità, appunto il diritto di essere madri o padri, seppur nella disgraziata condizione temporanea di genitori detenuti.

Le norme giuridiche e sociali

Le norme giuridiche, in diritto, rappresentano l'insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita sociale. Sono regole obbligatorie che ognuno è tenuto a rispettare e si rivolgono a tutti: in caso di violazione delle norme è prevista una sanzione che viene

affidata a un giudice o ad un'autorità amministrativa, contro la cui decisione è sempre possibile ricorrere. Delle norme giuridiche fanno parte consistente le leggi, che hanno il carattere della generalità e della astrattezza, che vengono approvate dall'organo legislativo e che possono essere modificate solo con appositi procedimenti di abrogazione o modifica.

Le principali norme giuridiche in Italia sono, pertanto: Costituzione e Leggi costituzionali; Leggi europee (regolamenti comunitari), Leggi nazionali e atti aventi forza di legge (Decreti) e le Leggi regionali.

Sotto il livello legislativo principale esiste poi un livello secondario di cui fanno parte i vari Regolamenti (comunali, amministrativi e ministeriali), nonché gli usi e le consuetudini.

Al contrario, **le norme sociali** sono regole che prescrivono come devono comportarsi individui e gruppi in determinate situazioni della vita sociale. Esse non sempre sono obbligatorie, non si rivolgono a tutti e non sono accompagnate da sanzioni imperative, ma solo da sanzioni di ordine morale; inoltre, si dividono in varie categorie: norme religiose, sportive, morali, di buona educazione.

Le norme sociali possono essere espresse in **forma implicita** (non dette o illustrate) o **esplicita** (vengono formulate espressamente) affinché possano essere conosciute da tutti e sono formulate in articoli e codici.

Ci sono poi **le norme morali** che si mischiano a quelle giuridiche e che, anzi, hanno determinato proprio il sorgere di alcune regole legali. Ad esempio, è immorale uccidere e, di conseguenza, il relativo divieto ha trovato spazio in una serie di norme di legge. Allo stesso modo risulta immorale rubare, tradire il coniuge, ammazzare senza ragione gli animali ed oggi anche sporcare la strada; per la violazione di ciascuna di queste norme morali il legislatore ha

previsto delle apposite norme giuridiche, sicché la loro violazione implica anche sanzioni legali.

L'evoluzione storica delle leggi sulla detenzione genitoriale nell' Ordinamento italiano

Ricostruendo l'evoluzione normativa e la giurisprudenza costituzionale, sono qui evidenziate le prospettive di riforma e la complessità delle operazioni di bilanciamento effettuate negli ultimi cento anni, **il cui centro non sempre è stato situato nell'interesse del bambino coinvolto.**

Storicamente parlando, infatti, il tema della condizione detentiva dei genitori carcerati rappresenta una questione relativamente recente. Solamente dopo la metà dell'Ottocento si pose, per la prima volta, il problema della maternità delle detenute, giungendo alla conclusione per cui non si potesse consentire la presenza di minori in carcere, in particolare dopo i tre anni, dovendosi preferire l'affido alla famiglia di origine o all'orfanotrofio del fanciullo. Per le madri recluse, si raccomandava comunque un trattamento adeguato alla particolare condizione in cui si trovavano.

Dopo l'Unità d'Italia, il primo significativo provvedimento di riordino del sistema carcerario è il **Regio Decreto 787/1931**, intitolato Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena. Si tratta di una

norma che risente del clima politico e istituzionale dell'epoca, quella dittatoriale, e che risente della filosofia secondo

cui il detenuto doveva essere escluso dalla società per scontare la sua pena, che non era considerata come un momento di rieducazione, ma come un momento di mero isolamento del colpevole dalla società.



La normativa di epoca fascista, pertanto, tendeva ad escludere il ruolo della famiglia come fattore della rieducazione del condannato: mentre erano previste dalla norma in questione eccezioni per consentire ai detenuti di lavorare o di coltivare il proprio aspetto religioso, tali eccezioni non venivano normate per consentire un rapporto organico e continuativo del detenuto con la propria famiglia.

Una singola eccezione era prevista per le madri detenute, consapevole della delicatezza di questa fase della vita, il legislatore penale del **1931** aveva rivolto l'attenzione al rapporto tra la madre detenuta e la prole, attraverso il **rinvio dell'esecuzione della pena per la donna incinta e la madre di prole in tenera età**, che poteva seguire lo sfortunato destino della madre incarcerata e condividere con lei la detenzione fino a un massimo di due anni. Tuttavia, anche

questo aspetto della legge non aveva una valenza generale, essendo poi sottoposto al placet della istituzione detentiva di competenza, ovvero della direzione del carcere.

Il Regio decreto 787/1931 sopravvive alla fine della guerra e al ritorno della democrazia in Italia per molti anni e, pur nel mutato quadro politico e costituzionale, bisognerà aspettare quasi un trentennio per una riforma organica della legislazione carceraria.

Ai sensi delle previsioni costituzionali sancite **nell' articolo 27 della Carta Costituzionale**, come del principio del *favor familiae* sancito dagli **articoli 29, 30 e 31, a metà degli anni Sessanta** è iniziato un lungo dibattito, a volte anche eccezionalmente lento, che ha contrapposto da un lato il diritto alla genitorialità e dall'altro, soprattutto in tempi più recenti, il diritto del bambino ad avere un rapporto continuo e non traumatico col genitore detenuto.

Dopo un lungo dibattito parlamentare e una serie di sentenze della Corte Costituzionale che invitavano a riformare la disciplina penitenziaria, per considerare la condizione di genitori detenuti, una tappa fondamentale è costituita dalla **Riforma dell'ordinamento penitenziario** che si realizza con la **Legge 354 del 1975**, che colloca al centro del sistema la figura del detenuto non più visto come un suppliziato che è giustamente condannato a scontare la sua pena, ma come un individuo che va rieducato, che deve vivere il suo periodo di carcerazione come un momento di rieducazione finalizzato al suo reinserimento nella comunità.

Ad esempio, proprio **la Legge 354/1975** prevede per il detenuto il "diritto a prestazioni sanitarie alla pari dei cittadini in stato di libertà".

All'interno del processo di rieducazione si inizia a riconoscere, rilevante, il ruolo della famiglia del detenuto: così, presso ogni istituto penitenziario per donne, furono previsti servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle donne incinta e alle puerpere. Per le detenute madri, era inoltre prevista la possibilità di tenere presso di

sé i figli fino all'età di tre anni, con il connesso obbligo dell'amministrazione penitenziaria di organizzare **appositi asili nido** per la cura e l'assistenza dei bambini. Tuttavia, anche la normativa del 1975 tende a rinchiudere il bambino in un "contesto punitivo", povero di stimoli, nocivo e non idoneo alla creazione di un rapporto affettivo fisiologico con la figura genitoriale e di apprendimento.

Nel 1986 la cosiddetta **Legge Gozzini (Legge 663/1986)** aveva previsto una modifica all'ordinamento penitenziario, favorendo un'assistenza materna continuativa al bambino in ambiente familiare o comunque extramurario. Nella stessa epoca, la Corte costituzionale aveva ribadito il *principio della parità dei diritti genitoriali*, estendendo anche al padre la possibilità di assistenza alla prole, per quanto solo in caso di decesso della madre o di sua inidoneità assoluta all'educazione del bambino.

Le argomentazioni della Suprema Corte avevano richiamato proprio i principi costituzionali che rappresentano il quadro di riferimento costituzionale prima tratteggiato: **l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi**, quindi il riconoscimento dei diritti della famiglia, del **dovere-diritto dei genitori di cura della prole con pari responsabilità (articolo 29 Cost.)**. Inoltre, era stata richiamata la tutela dell'infanzia che rende incompatibile il principio di uguaglianza previsto dal fondamentale principio dell'articolo 3 della Carta, con la previsione a favore delle sole madri detenute della possibilità di provvedere alla crescita e all'educazione del bambino.

Nel 2011, con l'approvazione da parte del Parlamento della **Legge 62 del 21 aprile 2011**, fu introdotta la possibilità di scontare la prima parte di pena (1/3 o 15 anni in caso di ergastolo) all'esterno del carcere, attraverso la detenzione domiciliare o presso un istituto alternativo al carcere per le madri detenute.

La Legge 62/2011, in assenza di situazioni di domicilio idoneo, prevede la detenzione in due fattispecie comunque extracarcerarie: in primo luogo il **cosiddetto istituto a custodia attenuata per**

detenute madri (ICAM) e in secondo luogo presso **case-famiglia protette**.

Qualora non sussista un pericolo di ulteriori delitti o di fuga, si può così evitare sin dall'inizio l'ingresso in carcere del bambino, consentendo lo svolgimento dei compiti di cura, assistenza e accoglienza della prole in strutture maggiormente idonee a dei bambini. Per le madri condannate per delitti cosiddetti "ostativi" è obbligatoria comunque la detenzione, per questo non vi sono domiciliari e affidamento.

Un ulteriore **possibile limite** della normativa del 2011 è rappresentato dall'effettivo quadro di realizzazione degli ICAM: è giusto infatti sottolineare che, per quanto sia attenuato, l'ICAM è pur sempre un carcere, mentre sicuramente la **Casa-famiglia** offre al bambino un ambiente in cui crescere più vicino alla normalità.

La legge 62/2011 ha istituito le case famiglie protette, ma ha demandato il problema agli enti locali sancendo il principio che esse dovevano essere realizzate **senza oneri per lo Stato**. In un periodo di grave crisi per le finanze locali, questa previsione di legge ha ridotto drasticamente il numero di case famiglie protette attive in Italia: per un lungo periodo esse sono state solamente due, una a Roma e una a Milano (grazie all'impegno, anche economico, delle Associazioni del Terzo Settore).

Un ulteriore sviluppo, che riguarda soprattutto la condizione della paternità in carcere, si è avuto nel 2014 con la sottoscrizione della **Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti**, un protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, il Garante Nazionale dei diritti dell'Infanzia e la Onlus *Bambinisenzasbarre*, che si occupa prioritariamente dei diritti dei figli dei detenuti (sito dell'organizzazione www.bambinisenzasbarre.org/).

La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, **firmata per la prima volta il 21 marzo 2014** e giunta ormai al terzo rinnovo (2016, 2018, 2021), riconosce formalmente il diritto all'affettività dei minori e dei detenuti stessi e il diritto alla genitorialità di questi ultimi.

Di particolare rilevanza, a nostro avviso, appaiono gli **articoli 1, 2 e 4 della Carta**, che disciplinano i diritti, i luoghi e la frequenza degli incontri tra i genitori detenuti e i figli, e la necessità di formare il personale penitenziario al fine di un'accoglienza idonea e appropriata del minore durante il periodo di permanenza all'interno della struttura detentiva.

Un quadro d'insieme sulle esperienze di altri Paesi

Prima di avanzare qualsiasi proposta, figlia di questo studio e di questa premessa, ci sembra utile guardare alla realtà che ci circonda, e a come altri Paesi a noi vicini, geograficamente e culturalmente, stanno affrontando la dicotomia tra diritti dei bambini e certezza della pena. Anche la situazione europea è in continua evoluzione: a gennaio 2020, prima della pandemia mondiale, c'erano in **Europa 1608** bambini che convivevano con la madre in un istituto penale, di cui **57 in Italia**.

Nei paesi europei, dentro e fuori dalle frontiere dell'UE, la situazione si presenta articolata:

In Inghilterra più della metà delle donne detenute ha figli minori, di cui solo il 3% in situazione di detenzione carceraria insieme alla madre, visto che al bambino è consentito di vivere con la madre detenuta **fino ad un massimo di 18 mesi di vita**, ad eccezione di specifiche circostanze in cui i due possono, oltre i 18 mesi di vita del bambino, risiedere nelle cosiddette **"Mother and baby units"**, dieci in tutto il Regno Unito, che ricalcano in somma sostanza la struttura dei nostri ICAM.

In Francia non è previsto un limite di età per il bambino, bensì è determinato sulla base dello specifico contesto, e si cerca di

privilegiare un **sistema di permessi e visite per i genitori** che consenta a loro di frequentare i figli fuori dal carcere, piuttosto che l'accoglienza dei minori all'interno dei luoghi di detenzione.

All'interno della prospettiva europea la **Germania** è l'unica che prevede di tenere i bambini con le madri **fino a sei anni**, privilegiando strutture simili alle nostre case-famiglia, nelle quali ogni bambino ha il suo educatore e il suo programma individualizzato. Dopo la scuola, che normalmente finisce alle 15:30, egli può giocare liberamente o frequentare attività ricreative. Le madri, a loro volta, sono seguite da educatori e psicologi e si impegnano a fare corsi di formazione professionale, di economia domestica e simili.

Di particolare rilevanza appare, infine, anche il modello dei **Paesi Scandinavi**, che tende ad escludere il più possibile la presenza di minori in carcere, e che si basa su **luoghi extracarcerari** dove i genitori detenuti vivono e lavorano insieme ai figli, laddove serva, vigilati attraverso strumenti elettronici, come videocamere e braccialetti elettronici. (Sulle esperienze negli altri paesi di veda ad esempio Alosi, Tesi di laurea in diritto pubblico comparato, Università di Udine, 2017).

A livello internazionale il principio del **Best Interest of the Child (BIC)**, previsto anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in diverse convenzioni a partire da quella del 1989, che sancisce il diritto dei bambini a vivere fuori dalle mura del carcere, viene quindi **declinato in modo assai differente dai singoli Stati europei**. Questa circostanza dimostra che, allo stato attuale della giurisprudenza, non esiste una ricetta nazionale nettamente vincente, e che i vari legislatori statali sono impegnati costantemente in un processo progressivo di revisione delle norme che però mette sempre di più al proprio centro i diritti del minore. Del resto, negli anni, anche **la nostra Corte costituzionale** è intervenuta sulle previsioni legislative in materia, non sempre considerate in linea con il dettato costituzionale e con la disciplina giuridica sovranazionale. Ha così dichiarato incostituzionale la mancata esclusione della detenzione domiciliare speciale, prevista

dalla legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a 10 anni, dal regime di rigore che prevede il divieto di concessione dei benefici penitenziari per chi - detenuto e internato a seguito di alcuni gradi delitti- non collabori con la giustizia. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha precisato la necessità di una valutazione circa l'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, **valorizzando il prioritario interesse del minore**, a mantenere un rapporto con il genitore detenuto. Per inclinazione naturale, la giurisprudenza costituzionale si è orientata a riconoscere il fondamentale il mantenimento di un rapporto quanto più possibile "normale" tra madri detenute e figli in tenera età. La Consulta ha così evidenziato la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con la madre e con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione. La stessa giurisprudenza costituzionale, però, ha riconosciuto che la tutela della maternità in carcere non può valere per sempre, e pur considerando prioritario l'interesse del minore, non si può ipotizzare che esso sopravanzi definitivamente l'interesse contrapposto, ovvero la difesa sociale che l'esecuzione della pena garantisce.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che in Italia, come altrove, **occorra continuare a bilanciare la pretesa sicurezza sociale con le esigenze, che pure dovrebbero essere prevalenti, di tutela della genitorialità e con l'interesse del minore**, la cui automatica esclusione finirebbe per annullare la ratio costituzionale dell'articolo 27 della Costituzione, ispiratrice dei benefici di riscatto all'esterno, volti a ripristinare la convivenza civile anche facendo leva sulla famiglia come necessario strumento di rieducazione del detenuto o della detenuta che stanno scontando la pena.

Il bilanciamento operato dalla Corte Costituzionale ha dunque assunto come fulcro le esigenze del minore e la continuità del suo legame con la madre reclusa, ma anche la difesa sociale, la quale

fonda i limiti previsti nella tutela della relazione sociale e nella volontà del legislatore di fissare i requisiti di accesso sottoponendoli alla decisione del giudice.

(da: questionegiustizia.it di Anna Lorenzetti)

Altre proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario hanno abbracciato la situazione normativa, che è stata ulteriormente modificata, consentendo alle madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e prevedendo per la cura e l'assistenza dei bambini **appositi asili nido**. È stata poi prevista la detenzione delle donne "in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali". Quanto all'assistenza sanitaria, "in ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere".

Nella legislatura che si è conclusa a **ottobre 2022**, il problema dei minori in carcere è stato affrontato con una proposta di Legge presentata dal deputato Paolo Siani (nel 2021) in cui venivano stabilite delle modifiche finalizzate ad affrontare le criticità dell'attuale norma: l'obbligo di finanziare le strutture protette per donne e bambini attraverso un fondo (per il triennio 2021-2023) per realizzare nuovi progetti per la creazione di nuove Case-famiglia protette.

La proposta prevedeva anche l'obbligo, e non più la facoltà, per il Ministro della Giustizia, di stipulare Convenzioni con gli Enti locali per individuare le strutture idonee ad accogliere le mamme detenute insieme ai loro bambini. La stessa proposta, approvata solamente da uno dei due rami del Parlamento, non si è trasformata in legge a causa della precoce interruzione della XVIII legislatura.

L'attuale Parlamento, eletto dopo i comizi del 25 settembre 2022, ha in un primo momento, riallacciato le fila del discorso e una nuova proposta di legge che riprendeva la proposta Siani è stata

presentata dai parlamentari Serracchiani, Di Biase e altri, ed è stata depositata nei primissimi giorni della **nuova legislatura, il 13 ottobre 2022.**

Tale proposta di Legge, la numero 103/2022, prevedeva la riforma dell'istituto delle Case-famiglia protette e il loro finanziamento da parte dello Stato, ed era stata assegnata alla **II Commissione della Camera (Giustizia) il 25 gennaio 2023.**

Successivamente, a causa di una divergenza di vedute sul campo di applicazione della norma, **i presentatori della stessa hanno deciso di ritirare la proposta in Commissione, in data 23 marzo 2023;** tuttavia, in quella circostanza, sia alcune forze di maggioranza, sia alcune di opposizione, hanno ribadito che il problema è realmente impellente e che il Parlamento dovrà approvare una norma specifica per rivedere la situazione dei genitori detenuti.

(https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/03/23/borseggiatrici-e-carcere-scontro-lega-pd-sulla-proposta-di-legge-sulle-madri-detenute_fe312be3-bbb2-49b2-af6d-7387a32f8f5a.html).

E del resto, lo stato di insoddisfazione istituzionale per l'attuale situazione delle madri in carcere, è stata ribadita a più riprese anche dalle autorità di garanzia dei detenuti.

Già nel 2017 il Garante dei detenuti, nel suo **Rapporto annuale al Parlamento**, metteva in evidenza che **“gli ICAM non sono la vera soluzione, soprattutto quando sono posizionati in zone distanti o mal collegate o ospitano solo poche donne con bambini. Il rischio, in questo caso, è che il prezzo sia l'isolamento delle donne stesse, la separazione dalla famiglia e il difficile inserimento dei bambini in un contesto con altri coetanei”**.

Osservazioni e proposte per il nostro Parlamento

Come studenti del Liceo delle Scienze Umane, vorremmo fornire un nostro modesto contributo al dibattito politico, ribadendo il nostro assunto di partenza: la maternità e la paternità delle persone private della libertà personale mettono in luce come la pena detentiva impatti inevitabilmente anche sulla condizione della prole, generando “un’infanzia rubata in termini di continuità, affettività e serenità”.

Al centro di qualsiasi Riforma, a nostro avviso, **bisogna continuare a mantenere alta l’attenzione sull’interesse prioritario del bambino**, che è colui che più di tutti subisce questa situazione in maniera involontaria e, ovviamente, senza che nessuna colpa specifica sia ascrivibile a suo carico.



Senza volere entrare nel merito del dibattito politico, tuttavia, ci pare necessario che questa ricerca si concluda con alcuni suggerimenti per il legislatore nazionale.

- In primo luogo, concordando col già citato parere del Garante dei detenuti, ci appare ormai opportuno **ripensare il funzionamento degli attuali ICAM**, istituiti dalla L.62/2011. In termini di costi, di risultati, di effettiva capacità di accoglienza dei minori, tali istituti appaiono poco idonei a raggiungere le finalità che si prefiggono, e tuttavia rappresentano un costo non indifferente per le istituzioni carcerarie, e quindi per lo Stato. Appare, quindi, un buon obiettivo riformare questa istituzione, anche considerando le risorse economiche che gli ICAM assorbono, possibilmente in favore di situazioni più idonee a garantire una normale vita familiare del minore, come possono essere le Case-famiglia protette, che però nell'attuale quadro legislativo, devono essere realizzate "senza oneri per lo Stato".
- Suggeriamo, inoltre, uno **studio comparato delle esperienze europee**, da quelle più simili alle nostre fino a quelle più innovative (cfr. i Paesi Scandinavi), studio comparato che consentirebbe al legislatore nazionale anche di valutare i pro e i contro delle varie legislazioni straniere, cercando di imitare quelle che – stanti le differenze normative, costituzionali ed economiche fra Stati – possono apparire più utili al conseguimento del principio del **Best Interest of The Child**.
- Infine, rimane aperta soprattutto la questione della **paternità in carcere**. Considerando infatti il fenomeno delle madri detenute con i figli come un fenomeno oramai abbastanza limitato dal punto di vista numerico, il legislatore dovrebbe porre la propria attenzione sul fenomeno, certamente più significativo, **dei padri detenuti** e del loro necessario reinserimento sociale che passa anche – come sancito dalla Corte Costituzionale – attraverso il

necessario potenziamento (o recupero) del loro rapporto con la famiglia.



La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti del 2014, rinnovata per l'ultima volta nel 2021, appare come un valido protocollo di partenza, che non si limita a sancire buone intenzioni ma che stabilisce una discreta scaletta delle nuove priorità dello Stato nei confronti della genitorialità in carcere. In tal senso ci appare come un efficace suggerimento quello di **coinvolgere in questo**

processo normativo, che si è aperto con l'inizio della XIX legislatura, **anche le Onlus che si occupano dei figli dei genitori detenuti, così come il Garante Nazionale dei Diritti dell'Infanzia, gli operatori carcerari e le associazioni** impegnati sulle poche Case-famiglia protette attualmente funzionanti in Italia.

Solo così, condividendo un'eventuale Riforma normativa con gli stakeholders e alla luce del principio di sussidiarietà, il Principio costituzionale della riabilitazione del carcerato e del suo reinserimento sociale, anche e soprattutto attraverso la famiglia, a nostro avviso, potrà trovare compiuta e definitiva attuazione.

Sitografia e Bibliografia

www.psicoterapiapsicologia.it

www.vittimologia.it

www.bambinisenzasbarre.org

stateofmind.it

librinedews.it

lamentemeravigliosa.it

tesionline.it

vicenzapsicologia.it

qualepsicologia.com

inchieste.ilgiornaledell'architettura.com

www.ansa.it

www.valigiablu.it

www.giustizia.it

www.treccani.it

www.cittadinanza-costituzione.it

www.ilsole24ore.com

www.garzantilinguistica.it

www.crescita-personale.it

psicoonline.it

www.ristretti.it

docenti.unimc.it

elisabressani.it

enricogamba.org

apc.it

aipgitalia.org

sip.it

www.questionegiustizia.it

cantiereterzosettore.it

eius.it

www.diritto.it

www.avvenire.it

www.ilmattinodipadova.it

temi.camera.it

L.Marone, *Le madri non dormono mai*, Einaudi, Torino,2022

Clemente - Danieli, *La prospettiva delle scienze umane*. Paravia, Milano,2016

C. Forcolin, *Mamme dentro*. F. Angeli 2016, Milano 2016

Pezzoli-Poma, *Coscienza civica e Costituzione*, Principato, Milano 2009

C. Forcolin, *Uscire dal carcere a sei anni*, F. Angeli, Milano 2020

AAVV, *Genitori comunque*, F. Angeli, Milano, 2012

G. Testa, *Genitori nell'ombra*, Unicopli, Milano,2013

Costituzione

C.Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764

Film: *Grazie ragazzi!* (2023), regia di R.Milani

